

# Legge di bilancio

## 2021

*E' uscita la newsletter n. 1 di Gennaio 2021: "Legge di Bilancio 2021: le novità previdenziali"*

La legge **30 dicembre 2020, n. 178**, cd. *Legge di Bilancio* per il 2021, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 322 del 30-12-2020- Suppl. Ordinario n. 46) ed è **entrata in vigore il 01-01-2021**.

**Le novità in materia previdenziale riguardano:**

1) **PROROGA OPZIONE DONNA:** il comma 336 estende la possibilità di accedere a **opzione donna** alle lavoratrici dipendenti che abbiano **maturato i requisiti** anagrafico e contributivo entro il **31/12/2020**.

2) **PROROGA APE SOCIALE:** i commi 339-340 confermano anche per il 2021 la possibilità di richiedere l'Ape sociale. Rimangono **invariati i requisiti** per accedervi e **le scadenze** per la presentazione delle domande (31/03, 15/07 e 30/11). La proroga è valida **fino al 31/12/2021**.

3) **ESODATI:** i commi 346-348 introducono il **nono intervento di salvaguardia** a favore dei cd. esodati, garantendo agli stessi l'accesso al trattamento previdenziale con i requisiti antecedenti la cd. Riforma Fornero.

4) **PART TIME VERTICALE CICLICO:** il comma 350 stabilisce che, anche per i **lavoratori privati** al pari dei dipendenti pubblici, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede che la prestazione lavorativa sia concentrata in determinati periodi, è **ricosciuto utile per intero** ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione.

5) **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ':** il comma 372 dà attuazione alla sentenza

n.234/2020 della Corte Costituzionale che ha **ridotto da 5 a 3 anni** l'ambito temporale di operatività del contributo di solidarietà. Pertanto la decurtazione percentuale sulle cd. **Pensioni d'oro** sarà applicata soltanto **fino al 31/12/2021**.

6) **ISOPENSIONE**: il comma 345 estende sino al **2023** la possibilità, **per i lavoratori delle aziende private**, di accedere all'isopensione in caso di **eccedenze di personale** e di raggiungimento dei **requisiti minimi per la pensione di vecchiaia o anticipata nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro**.

***CONSULTA LE TABELLE RIASSUNTIVE PER IL DIRITTO A PENSIONE***